



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa Alessandra Cucuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 63109 del registro di Segreteria, proposto da

- (-) nata a -, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.

Anna Domenica Gigante, presso il cui studio è elettivamente

domiciliata, pec annadomenicagigante@ordineavvocatiroma.org;

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (c.f. 97149560589), in persona del

Ministro "pro tempore", domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Firenze, costituito in proprio ex art. 158

c.g.c.;

resistente

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587)

con sede in Roma, Via Ciriaco De Mita, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura

generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati

Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC:

avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;

resistente

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 20 febbraio 2025 l'avv. Gigante per la ricorrente e l'avv. Antonello Zaffina in sostituzione dell'avv. Maio, giusta delega in atti, per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato, - ha riferito di aver goduto di trattamento di pensione di inabilità con decorrenza dal 17 settembre 2018 sino alla revoca disposta retroattivamente con provvedimento datato 8 gennaio 2024 a seguito della irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione, disposta con D.M. n. 333/SAA/I/54325 del 6 luglio 2022 in conseguenza della condanna penale divenuta definitiva con pronuncia della Corte di cassazione del 13 ottobre 2021. La ricorrente ha contestato, in particolare, che al provvedimento disciplinare adottato in data 6 luglio 2022, a seguito della conclusione del procedimento iniziato il 7 gennaio 2021, sia stata attribuita efficacia retroattiva dal 13 ottobre 2015, data di sospensione cautelare dal servizio. Infatti, per effetto di tale decorrenza retroattiva, è stato revocato alla ricorrente il trattamento previdenziale in godimento poiché la stessa, alla data del 13 ottobre 2015, non aveva ancora ottenuto il riconoscimento della pensione di inabilità, attribuita nel 2018, e non aveva nemmeno maturato i

requisiti anagrafici e contributivi per il riconoscimento della pensione ordinaria.

Nel ricorso è, inoltre, evidenziato che il provvedimento di revoca sarebbe stato adottato in violazione dell'art. 191 del DPR n. 1092 del 1973 in quanto al momento di riconoscimento del trattamento pensionistico non era stato ancora attivato alcun procedimento disciplinare, pur essendo già intervenuta la sentenza penale di condanna in primo grado. Secondo la difesa, la giurisprudenza escluderebbe la possibilità che la sanzione disciplinare incida retroattivamente su diritti previdenziali già precedentemente acquisiti e ciò anche perchè per il personale della Polizia di Stato mancherebbe una norma che preveda la cessazione del trattamento pensionistico a seguito di una sanzione disciplinare che muti successivamente la causa di cessazione dal servizio. Nè, tanto meno, risulterebbe estensibile la disciplina a tal proposito dettata per i corpi militari posta l'intervenuta demilitarizzazione della Polizia di Stato.

Parimenti, ad avviso della difesa, la revoca inflitta non rientrerebbe in nessuna delle ipotesi previste espressamente dall'art. 204 del DPR n. 1092 del 1973, tanto più che il riconoscimento del trattamento pensionistico avrebbe consolidato il ragionevole e legittimo affidamento della ricorrente, specificamente tutelato dall'art. 206 del DPR n. 1092 del 1973 e dalle previsioni dell'art. 5 del medesimo DPR.

La ricorrente ha, pertanto, richiesto di *“dichiarare la illegittimità e,*

comunque, la infondatezza del provvedimento di revoca del trattamento pensionistico in esame e conseguenziale diritto del ricorrente a percepire il trattamento pensionistico concesso per inidoneità assoluta al servizio con tutti i conseguenziali effetti e per l'effetto:

2. Condannare il Ministero dell'Interno, per quanto di competenza, al rimborso nei confronti della ricorrente del trattamento pensionistico in esame per il periodo che va da gennaio 2024 a tutt'oggi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con tutti i conseguenziali effetti 3. Condannare INPS, per quanto di competenza, al rimborso nei confronti della ricorrente del trattamento pensionistico in esame per il periodo che va da gennaio 2024 a tutt'oggi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con tutti i conseguenziali effetti 4. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio".

La ricorrente ha, inoltre, formulato istanza di sospensione del provvedimento di revoca, sull'assunto che sussista anche un evidente *periculum in mora*, essendo il trattamento pensionistico l'unica fonte di sostentamento.

Con ordinanza n. 21 del 2024 è stata rigettata l'istanza cautelare per carenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Con memoria depositata in data 3 settembre 2024, l'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando come l'attribuzione del provvedimento pensionistico con determinazione n. FI012018901028 del 3 dicembre 2018 fosse, in ogni caso, risolutivamente condizionata all'esito dei due procedimenti penali pendenti, con effetti "a decorrere

dalla data di decorrenza di ciascuno dei provvedimenti di sospensione cautelare indicati nel preambolo". Per effetto dell'intervenuto provvedimento disciplinare n. 333 del 6 luglio 2022, con il quale il Ministero dell'Interno ha destituito dal servizio la ricorrente con efficacia retroattiva dal 13 ottobre 2015 in considerazione della definizione con condanna dei due procedimenti penali pendenti al momento dell'adozione del decreto di dispensa dal servizio, la ricorrente non avrebbe più diritto alla percezione della pensione di inabilità (già riconosciuta dal 2018), poiché al momento dell'accertamento dell'inabilità, nel 2018, non era più in servizio, e non avrebbe parimenti diritto al riconoscimento di una pensione di anzianità, non avendo maturato alla data della destituzione (ottobre 2015) i requisiti minimi, di contributi ed età, per la pensione di anzianità (35 anni di contributi ed un'età di 57 anni).

Pertanto, la revoca, con provvedimento datato 8 gennaio 2024, della pensione di inabilità riconosciuta nel 2018 ed il recupero dei ratei pensionistici già erogati sarebbero stati correttamente disposti.

L'INPS ha, inoltre, sottolineato come non sia prospettabile alcuna violazione dell'art. 191 del D.P.R. n. 1092 del 1973 in quanto la norma, nello stabilire che la pensione decorre dalla data di cessazione dal servizio, conferma la necessità che, a tale data, siano sussistenti i requisiti assicurativi e contributivi necessari per il trattamento pensionistico. Nel caso della ricorrente, a seguito del provvedimento disciplinare che stabilisce una data diversa per la cessazione dal servizio, tali requisiti avrebbero dovuto esistere nel

2015, data di destituzione dal servizio.

Nè parimenti risulterebbe violato, come sostenuto dalla ricorrente, l'art. 204 del D.P.R. n. 1092 del 1973, che disciplina i casi in cui è consentita la revoca del provvedimento pensionistico, poiché il trattamento pensionistico derivante dalla dispensa dal servizio per inabilità era risolutivamente condizionato alla conclusione dei due procedimenti penali pendenti. Tale espressa previsione escluderebbe la configurabilità in capo alla ricorrente di qualunque legittimo affidamento in ordine alla intangibilità del trattamento pensionistico di invalidità.

Con memoria depositata in data 9 ottobre 2024 si è costituito il Ministero dell'Interno, che ha ripercorso le vicende oggetto di esame e ha ribadito come il 13 ottobre 2015 la ricorrente non aveva maturato i requisiti per la pensione di anzianità, vantando un'anzianità contributiva di 33 anni, 6 mesi e 7 giorni ed un'età anagrafica di 52 anni. Infatti, poiché, per principio consolidato, la sussistenza dei requisiti pensionistici va valutata con riferimento al momento di cessazione dal servizio, occorre far riferimento alla predetta data del 13 ottobre 2015, data alla quale retroagiscono gli effetti del provvedimento di destituzione. Infatti, il provvedimento sanzionatorio produce i suoi effetti retroattivamente fin dal momento della sospensione dal servizio, disposta in pendenza dei procedimenti penali. Pertanto, il Ministero, dopo ampio richiamo alla giurisprudenza contabile, ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità della prima udienza, in data 14 ottobre 2024, la

ricorrente ha depositato una memoria nella quale, contestando integralmente le memorie delle controparti, ha sottolineato come la sospensione cautelare dal servizio era stata revocata, prima della maturazione del quinquennio, per volontà della stessa amministrazione con decreto del 6 marzo 2018. In tal caso, pertanto, secondo la giurisprudenza amministrativa non vi sarebbe continuità temporale fra la sospensione cautelare e la destituzione, che non potrebbe retroagire al momento dell'adozione del provvedimento cautelare. Pertanto, il provvedimento disciplinare di destituzione adottato nel 2022 non potrebbe incidere sul diritto alla percezione del trattamento pensionistico in godimento dal 2018.

Nella stessa nota la ricorrente ha puntualizzato che, nelle more, l'infermità di cui è affetta e che ne ha determinato nel 2018 l'inabilità permanente al servizio è stata riconosciuta dipendente dal servizio stesso. In tal modo sussisterebbe il presupposto per la richiesta di un trattamento pensionistico di privilegio, per il quale sarebbe sufficiente un'anzianità di almeno 15 anni di servizio utile, trattandosi di infermità risalente al 2014.

A seguito dell'udienza del 24 ottobre 2024, con ordinanza n. 42 del 2024, è stato assegnato all'INPS e al Ministero dell'Interno un termine per depositare note difensive di replica sulle circostanze sopravvenute riferite dalla ricorrente nella predetta memoria.

Con nota del 7 novembre 2024, l'INPS ha contestato quanto dedotto da parte ricorrente, ribadendo che la decorrenza degli effetti del provvedimento di destituzione non può che retroagire al 13 ottobre

2015 per effetto del giudicato formatosi in sede amministrativa a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 7232 del 2024 che ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento disciplinare. Il resistente ha, inoltre, evidenziato come l'oggetto del presente giudizio sarebbe costituito esclusivamente dalla pensione di inabilità, che costituisce un trattamento pensionistico del tutto differente dalla pensione privilegiata. Pertanto, ogni discussione relativa a quest'ultima non potrebbe trovare ingresso nel presente giudizio.

Con nota del 31 gennaio 2025, il Ministero dell'Interno ha sottolineato come la riammissione al servizio della ricorrente, nel 2018, sia stata disposta su richiesta della medesima ricorrente e sia stata concessa anche in considerazione dei tempi del procedimento penale, caratterizzato da lunghi e continui rinvii, nonché dal forte coinvolgimento emotivo della ricorrente stessa. Il Ministero ha, inoltre, contestato che la patologia riconosciuta come dipendente da causa di servizio affliggerebbe la ricorrente sin dal 17 agosto 2014, trattandosi piuttosto di patologia psichiatrica riconoscibile solo dal 16 aprile 2018.

All'odierna udienza l'avv. Gigante ha contestato le argomentazioni dell'INPS in merito al giudicato amministrativo formatosi sul provvedimento di destituzione, negando che tale giudicato possa produrre effetti nel giudizio pensionistico, finalizzato, esclusivamente, a verificare la spettanza del diritto pensionistico, trattandosi di giudizio sul rapporto. Ha, pertanto, insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, sottolineando come la riammissione in servizio con provvedimento del 6 marzo 2018 avrebbe interrotto la continuità fra la

misura cautelare di sospensione e la misura disciplinare della destituzione.

L'avv. Zaffina ha contestato le deduzioni della controparte e, riportandosi alle note già depositate, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c..

DIRITTO

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento pensionistico per inabilità al servizio, già concesso alla stessa a decorrere dal 17 settembre 2018 (doc. 2 INPS) e successivamente revocato con provvedimento datato 8 gennaio 2024 (doc. 7 INPS). La revoca è intervenuta a seguito dell'adozione, in data 6 luglio 2022, del provvedimento disciplinare di destituzione dal servizio (doc. 6 INPS) disposta, con effetti retroattivi, sin dal 13 ottobre 2015, data in cui la ricorrente, a seguito della sua sottoposizione a due procedimenti penali per fatti commessi in servizio, era stata sospesa cautelativamente dal servizio. Per effetto dell'efficacia retroattiva del provvedimento di destituzione, la ricorrente è cessata dal servizio in data 13 ottobre 2015. Di conseguenza è stata revocata la pensione di inabilità concessa dal 17 settembre 2018, a seguito della dispensa dal servizio per inabilità fisica, poiché a quella data la stessa non era più in servizio.

La ricorrente ha, pertanto, contestato con una serie di argomentazioni la possibilità di attribuire efficacia retroattiva al provvedimento di

destituzione. Tali argomentazioni non sono, tuttavia, condivisibili ed il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che saranno di seguito illustrate.

In primo luogo, occorre evidenziare che la ricorrente era titolare, prima della predetta revoca, di una pensione ordinaria diretta di inabilità con decorrenza 17 settembre 2018, attribuita a seguito di decreto del Ministero dell'interno n. 333/D/58976/Disp. del 9 ottobre 2018 (doc. 5 INPS) che aveva dispensato dal servizio la ricorrente per inabilità fisica. Nel suddetto decreto è espressamente previsto che *“il presente provvedimento è risolutivamente condizionato alla conclusione, disgiuntamente dei due procedimenti penali pendenti, nell'ipotesi a cui consegua la risoluzione autoritativa del rapporto di pubblico impiego per motivi disciplinari, a decorrere dalla data di decorrenza di ciascuno dei provvedimenti di sospensione cautelare indicati nel preambolo”*. Pertanto, sin dal riconoscimento dei presupposti per l'erogazione del trattamento pensionistico, la ricorrente era pienamente consapevole che quest'ultimo poteva essere influenzato dall'esito dei due procedimenti penali pendenti e per i quali era già stata sospesa dal servizio in via cautelare sin dal 2015 e, parimenti, era stata edotta che l'eventuale risoluzione autoritativa del rapporto avrebbe avuto effetto retroattivo dalla data di applicazione del predetto provvedimento cautelare.

È, dunque, evidente che non sono rinvenibili i presupposti per la configurabilità di un legittimo ed incolpevole affidamento della ricorrente circa la possibilità di mantenere il trattamento pensionistico

a prescindere dall'esito dei procedimenti penali ai quali era sottoposta.

Questi ultimi si sono, infatti, conclusi con la condanna della ricorrente a tre anni e tre mesi di reclusione e, conseguentemente, in sede disciplinare, è stata disposta l'applicazione della sanzione della destituzione, alla quale sono stati attribuiti effetti retroattivi dalla data di sospensione cautelare dal servizio cioè dal 13 ottobre 2015.

Tale efficacia retroattiva è pienamente conforme all'orientamento giurisprudenziale prevalente e non può essere superata dal richiamo, effettuato dalla difesa della ricorrente, agli articoli 191 e 204 del D.P.R. n. 1092 del 1973.

L'art. 191 si limita a prevedere che la pensione decorre *“dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto”*. Nel caso in esame la ricorrente, per effetto dell'efficacia retroattiva del provvedimento di destituzione, è cessata dal servizio nel 2015 ed è, pertanto, a tale data che occorre fare riferimento per il riconoscimento della pensione.

La consolidata giurisprudenza contabile, infatti, afferma che, anche per il personale di polizia, *“i provvedimenti di rimozione del grado per motivi disciplinari operano ex tunc anche nei confronti di coloro che siano già cessati dal servizio per inabilità con diritto a pensione (Sez. Giur. Campania, sent. n.1530/2013, confermata in appello dalla II Sez. App. con sent n. 740/2016)”* (Sez. I centr. n. 253/2022).

Tale interpretazione è stata recentemente confermata, ribadendo che *“la sanzione disciplinare espulsiva – nella cui ampia categoria rientra*

indubbiamente la destituzione comminata dall'art. 8, lettera b) del d.P.R. n. 737/1981 – retroagisce al momento dell'adozione della sospensione cautelare (in tal senso, Sez. I App, sent. n. 159/2017, nn. 50/2020, 350/2020, 130/2022), in adesione ai principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis CdS., Sez. VI, sent. n. 487/2002)” (Sez. II centr. n. 223/2024).

Infatti, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, la sospensione cautelare, avendo natura disciplinare ed effetti provvisori, è destinata necessariamente ad essere influenzata dal provvedimento disciplinare definitivo, che ne consolida o, piuttosto, caduca gli effetti. Ne deriva, pertanto, la naturale efficacia retroattiva del provvedimento di destituzione, i cui effetti si producono sin dal momento di applicazione della sospensione cautelare. Come è stato sottolineato, infatti, *“la ragione principale dell'effetto retroattivo consiste nella particolare natura della sospensione cautelare, “i cui effetti provvisori e interinali sono destinati a venir rimossi dal provvedimento definitivo” (CdS., Sez. VI, sent. n. 487/2002, cit.)”* (Sez. I centr. n. 130/2022 e giurisprudenza ivi richiamata).

Su tale quadro ermeneutico, ampiamente maggioritario, non può incidere l'argomentazione, valorizzata anche dalla ricorrente, della mancanza, per la Polizia di Stato, di una norma espressa che preveda la caducazione del trattamento pensionistico a seguito di una sanzione disciplinare, inflitta successivamente alla cessazione dal servizio.

In proposito, infatti, la consolidata giurisprudenza sottolinea come “i

trattamenti previdenziali possono, entro i limiti della ragionevolezza, essere modificati in presenza di normativa sopravvenuta ovvero, come nel caso concreto, per il sopravvenire di un provvedimento con efficacia ex tunc (cfr., sul punto, Corte cost., 12 novembre 2002, n.446; Cons. Stato, Sez. IV, 17.05.2012, n.2849)”, essendo ormai consolidato il principio che “il provvedimento disciplinare di licenziamento (o destituzione) è infatti normalmente ritenuto atto ad efficacia retroattiva, quando siano intervenuti sospensione cautelare dal servizio e procedimento penale concluso con condanna, o comunque con accertamento di responsabilità per i medesimi fatti (Cons. St., sez. IV, 7.3.2001, n. 1312 e 28.5.1999, n. 888; Cons. St., sez. VI, 22.3.2001, n. 1695 e 13.5.2011, n. 2916)” (Sez. Il centr. n. 223/2024).

La circostanza, rappresentata dalla ricorrente solo nella memoria depositata in data 14 ottobre 2024, che la stessa sia stata riammessa in servizio dall’otto marzo al 16 settembre 2018 non può incidere su tale efficacia, ma al più può comportare, come unica conseguenza, che tale periodo venga computato ai fini pensionistici. E ciò, peraltro, è quanto emerge dalla lettura del decreto del Ministero dell’interno (cfr. doc. 6 INPS), nel quale si specifica all’art. 3 che “*il periodo di sospensione cautelare sofferto dalla predetta dal 13 ottobre 2015 al 7 marzo 2018 (giorno antecedente alla riammissione in servizio) non è valido ai fini giuridici ed economici*”, mentre all’art. 4 si specifica che “*il periodo che va dall’8 marzo 2018 fino al 16 settembre 2018 (giorno antecedente alla cessazione dal servizio), durante il quale il rapporto*

d'impiego ha avuto esecuzione, è dichiarato utile a tutti gli effetti".

In tal senso *"nel caso, poi, dell'impiegato riammesso in servizio prima della destituzione, viene correttamente valutato, ai fini previdenziali e di quiescenza, il solo periodo intercorrente tra la data di riammissione in servizio e quella destituzione. Infatti, "rileva il principio per cui, quando l'attività lavorativa è svolta dal dipendente sospeso dal servizio e poi destituito con effetti ex tunc, è configurabile un servizio valutabile ai fini previdenziali e di quiescenza, malgrado la giuridica assenza del rapporto di pubblico impiego" (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 3476/2002)" (Sez. regione Campania n. 511/2021).*

La difesa della ricorrente, di contro, sostiene che il principio di naturale retroattività del provvedimento di destituzione non opererebbe nel caso in cui il dipendente venga riammesso in servizio non per effetto del decorso del termine quinquennale di durata massima della sospensione cautelare dal servizio, ma prima di tale termine per decisione discrezionale dell'amministrazione pubblica. Premesso che, nel caso in esame, la riammissione in servizio è stata sollecitata dalla stessa ricorrente ed ha avuto una durata limitata, si ritiene che la natura obbligatoria o facoltativa della ripresa del servizio del dipendente pubblico non possa incidere sull'efficacia retroattiva del provvedimento di destituzione.

A tal proposito l'art. 9 della legge n. 19 del 1990, nell'escludere l'automatica destituzione del pubblico dipendente in caso di condanna penale, prevede, piuttosto, che la stessa possa essere inflitta *"all'esito del procedimento disciplinare che deve essere*

proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni". La norma prevede, inoltre, che la sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale *"conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto"*.

La previsione di una durata massima della sospensione dal servizio in pendenza del processo penale è finalizzata, come evidenziato dalla giurisprudenza, a *"contemperare gli interessi dell'Amministrazione con quelli del dipendente, attuando il principio di proporzionalità della misura cautelare, riconducibile all'art. 3 della Costituzione (Corte cost., 3.5.2002 n. 145)"* (Sez. II centr. n. 223/2024).

In un'ottica, pertanto, di contemperamento delle esigenze dei soggetti coinvolti, l'art. 9 della l. n. 19 del 1990 ammette che la sospensione cautelare possa essere revocata o dall'amministrazione prima della scadenza dei cinque anni o di diritto alla scadenza dei cinque anni. In entrambi i casi, dunque, la norma contempla la possibilità di una temporanea e provvisoria ripresa del servizio che, tuttavia, non realizza alcuna cesura fra la misura cautelare ed il provvedimento disciplinare definitivo, nè appare giustificare un trattamento differenziato per le due ipotesi di revoca.

In tale quadro, pertanto, si ritiene che la riammissione in servizio del dipendente, in pendenza del processo penale, non incida

sull'efficacia retroattiva del successivo provvedimento di destituzione

a condizione che quest'ultimo si fondi sugli stessi fatti che avevano

dato luogo, in precedenza, alla misura cautelare.

Anche la giurisprudenza contabile, pur non affrontando direttamente

la questione della ripresa del servizio prima dei cinque anni di durata

massima della sospensione, appare valorizzare il fatto che *"il*

provvedimento di destituzione dall'impiego di un pubblico dipendente,

che tragga la sua fonte o causa nei medesimi fatti che hanno

comportato, a suo tempo, l'adozione della sospensione cautelare, si

sostituisce al provvedimento cautelare" (Sez. I centr. n. 253/2022).

Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza

amministrativa richiamata dalla ricorrente, l'elemento discriminante

per stabilire se il provvedimento di destituzione possa avere o meno

effetto retroattivo non è costituito dalla ragione della eventuale e

provvisoria riammissione in servizio, ma piuttosto dalla identità dei

fatti posti a fondamento del provvedimento cautelare e di quello

definitivo. Se la destituzione è disposta per gli stessi fatti che avevano

dato luogo alla sospensione cautelare, gli effetti della destituzione

retroagiscono in ogni caso al provvedimento di sospensione anche

nell'ipotesi in cui vi sia stata la temporanea riammissione al servizio,

restando irrilevante la ragione di tale riammissione.

Pertanto, poiché nel caso in giudizio la sospensione cautelare è stata

disposta per gli stessi fatti che hanno, poi, determinato la

destituzione, gli effetti di quest'ultima retroagiscono alla data

dell'adozione del provvedimento cautelare.

Parimenti vanno superate le argomentazioni difensive fondate sull'art.

203 del D.P.R. n. 1092 del 1973, che ha tipizzato in casi di revoca o

modifica del provvedimento definitivo di quiescenza, fra i quali non

rientrerebbe il caso di cui si tratta. Nel caso in esame possono

richiamarsi le argomentazioni sviluppate con riferimento ad un caso

analogo, in cui *“il provvedimento di destituzione ha determinato, nel*

caso di specie, la mutazione del titolo legittimante il diritto al

trattamento pensionistico, espressamente qualificato dall'Inps come

provvisorio in quanto subordinato all'esito del procedimento penale e

disciplinare pendente” (Sez. I centr. n. 130/2022).

Infine, nel presente giudizio, avente ad oggetto la revoca del

trattamento pensionistico di inabilità riconosciuto alla ricorrente nel

2018, non hanno alcun rilievo le argomentazioni, peraltro introdotte

solo con la memoria depositata in data 14 ottobre 2024, circa

l'eventuale riconoscimento della dipendenza da servizio di

un'infermità che affliggerebbe la ricorrente sin da epoca anteriore alla

cessazione dal servizio.

Il ricorso deve, pertanto, essere integralmente rigettato.

Quanto alla ripartizione delle spese legali, occorre evidenziare che

“nei giudizi pensionistici, vige il principio di gratuità delle “spese di

giudizio”, posto dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533,

unitamente al cd “principio di soccombenza”, in base al quale le

“spese di lite” vengono liquidate dal giudice a favore della parte

vittoriosa” (ex multis Sez. I Centr. n. 55/2022). Pertanto, dato il non

luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale

gratuità, quelle di difesa seguono la soccombenza e vengono

liquidate come in dispositivo, tenendo in considerazione che il

Ministero dell'Interno è stato assistito da un proprio dipendente.

P.Q.M.

Sul ricorso iscritto al n. 63109 del registro di Segreteria, proposto da

Liliana -nei confronti del Ministero dell'Interno e dell'Istituto nazionale

previdenza sociale, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la

Toscana, in composizione monocratica, respinta ogni contraria

istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si

liquidano nell'importo di 2.000,00 euro, oltre accessori, come per

legge, in favore dell'INPS ed in euro 750,00 euro, oltre accessori,

come per legge, in favore del Ministero dell'Interno.

Così deciso in Firenze, 20 febbraio 2025.

IL GIUDICE UNICO

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28/02/2025

Il funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente